

Direzione Regionale: TERRITORIO, URBANISTICA, MOBILITA E RIFIUTI

Area: CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI

DETERMINAZIONE

N. G07603 del 19/06/2015

Proposta n. 9280 del 12/06/2015

Oggetto:

MAD S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Discarica di Civitavecchia (RM) località Fosso Crepacuore gestore H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) – Adeguamento d'ufficio delle condizioni per la gestione dei rifiuti con sostituzione del paragrafo A1 dell'Allegato tecnico alla Determinazione C1577 del 08/7/2010

Oggetto: MAD S.r.l. – Autorizzazione integrata ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Discarica di Civitavecchia (RM) località Fosso Crepacuore gestore H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) – Adeguamento d’ufficio delle condizioni per la gestione dei rifiuti con sostituzione del paragrafo A1 dell’Allegato tecnico alla Determinazione C1577 del 08/7/2010

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TERRITORIO,
URBANISTICA, MOBILITA’ E RIFIUTI**

Su proposta del Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il R.R. n. 1 del 6 settembre 2002, “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e s.m.i.;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 29 maggio 2013 n. 112 con cui è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti” all’Architetto Manuela Manetti;

VISTA la Determinazione n. G10924 del 29 luglio 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente dell’Area Ciclo Integrato dei Rifiuti all’Ing. Flaminia Tosini;

VISTA la Determinazione n. G03592 del 21 marzo 2014, avente ad oggetto “Conferimento di delega di funzioni ai Dirigenti delle Aree della Direzione regionale territorio, urbanistica, mobilità e rifiuti”;

VISTA la Direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento)”;

VISTA la Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 “Relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

VISTO il D.M. 24 aprile 2008 “Determinazione delle spese istruttorie di A.I.A.”;

VISTO il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. “Norme in materia ambientale”;

VISTO il D.M. 31 gennaio 2005 “Linee guida per l’individuazione e l’utilizzazione delle migliori tecniche disponibili per le attività elencate nell’allegato I del D.lgs. 372/99”;

VISTA la L.R. 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti”;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale 18 gennaio 2012, n. 14 che approva il Piano regionale gestione dei rifiuti;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239 recante nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 239 recante le modalità dei procedimenti per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti nel territorio regionale;

PREMESSO che:

- con Ordinanza n. 17 del 18/12/2007 l'allora Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti ha ordinato alla MAD S.r.l. di realizzare la discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Civitavecchia, loc. Fosso Crepacuore, ed al Comune di Civitavecchia, e per esso la Etruria Servizi S.p.A. la messa in esercizio di tale discarica in ragione di uno specifico accordo tra l'Amministrazione comunale e le Società;
- la medesima Ordinanza impartiva alla MAD S.r.l. di presentare l'opportuna documentazione ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 59/2005;
- la Società proponente ha presentato apposita istanza al fine del rilascio di A.I.A., in data 18/02/2008 all'allora Commissario Delegato per l'emergenza rifiuti, per l'ampliamento della discarica per rifiuti non pericolosi sita nel Comune di Civitavecchia (RM) loc. Fosso Crepacuore;
- con nota n. 587/RUP del 21/5/2008 è stata data comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della L. 241/90 e s.m.i. e dell'art. 5 comma 7 del D.Lgs. 59/2005 e s.m.i.;
- con nota prot. 106039/D3/3C/13 del 17/6/2010 è stato reso, a seguito della conclusione della conferenza dei servizi, il provvedimento favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui al D.Lgs. 59/2005 e s.m.i., a favore della MAD S.r.l.;
- con nota prot. n. 31505 del 29/6/2010, assunta al prot. n. 112818/D3/C3/13 del 30/6/2010, il Comune di Civitavecchia ha comunicato che, a seguito di accordo tra le parti, la MAD S.r.l. avrebbe provveduto alla realizzazione ed alla gestione post-operativa della discarica e la Etruria Servizi S.p.A. alla gestione della stessa;
- con Determinazione C1577 del 08/7/2010 è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale alla MAD S.r.l. relativamente all'impianto di discarica denominato "Fosso Crepacuore 3" sita nel Comune di Civitavecchia, loc. Fosso Crepacuore, autorizzando al contempo la Etruria Servizi S.p.A., in forza della convenzione stipulata tra la MAD S.r.l. ed il Comune di Civitavecchia, alla messa in esercizio della stessa;
- con successiva Determinazione B1944 del 14/03/2011 si è preso atto, tra l'altro dell'intervenuta modifica del soggetto gestore della discarica individuato nella H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.), con sede in Civitavecchia, Piazza Guglielmotti n. 7 - C.F./P.IVA 10202781000 in luogo dell'Etruria Servizi S.p.A.;

PRESO ATTO che:

- il combinato disposto degli articoli 1, paragrafo 1 e 6 lettera a), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, nonché degli articoli 4 e 13 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio,

del 19 Novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, obbliga al trattamento preventivo dei rifiuti prima del loro conferimento in discarica;

- con riferimento alle procedure amministrative relative all'adeguamento delle AIA relative a ciascun impianto con nota prot. GR66614 del 4/2/2014 tutti gli impianti di discarica del Lazio sono stati diffidati a non accettare i rifiuti urbani indifferenziati se non preventivamente sottoposti al necessario e corretto trattamento;
- con nota prot. 719627 del 29/12/2014 questa Regione si era impegnata a modificare le Autorizzazioni Integrate Ambientali in tal senso, cioè eliminando i codici CER 20 dai rifiuti in ingresso e destinati a operazioni D1, sia per i procedimenti di riesame o rinnovo in atto a conclusione degli stessi sia per le altre autorizzazioni per le quali l'aggiornamento avverrà d'ufficio entro il 30/6/2015.

RICHIAMATI la decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE.

ATTESO che con nota prot. 319518 del 12/6/2015 si è dato avviso alle Società interessate della modifica d'ufficio delle proprie Autorizzazioni;

RITENUTO, per quanto sopra, eliminare dall'elenco dei codici CER dei rifiuti in ingresso, richiamati nel paragrafo A1 - condizioni per la gestione dei rifiuti tutti quelli dell'Allegato Tecnico alla Determinazione C1577 del 08/7/2010, appartenenti alla famiglia 20 - Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata ed i capoversi in contrasto con la normativa ed il Piano dei Rifiuti vigente;

VISTO l'allegato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti

RITENUTO modificare la Determinazione C1577 del 08/7/2010 sostituendo integralmente il paragrafo A1 Condizioni per la gestione dei rifiuti dell'Allegato Tecnico con il citato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti parte integrante del presente provvedimento

DETERMINA

Per quanto in premessa che integralmente si richiama,

di modificare l'Autorizzazione Integrata Ambientale resa con Determinazione n. C1577 del 08/7/2010 alla MAD S.r.l., C.F. e P.IVA 01876630607 con sede legale in Via S. Croce in Gerusalemme, 97 – 00185 Roma per l'impianto di discarica per rifiuti non pericolosi localizzato nel Comune di Civitavecchia (RM), loc. Fosso Crepacuore, gestito dalla H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) con sede legale con sede in Civitavecchia, Piazza Guglielmotti n. 7 secondo tutto quanto indicato nell'Allegato denominato Nuovo A1 – Condizioni per la gestione dei rifiuti, parte integrante del presente atto, fermo restando quanto prescritto e previsto nella medesima Determinazione C1577 del 08/7/2010.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale potrà essere oggetto di riesame da parte di questa Autorità competente, qualora si verifichi una delle condizioni di cui all'art. 29-octies, comma 4, del D.lgs. 152/2006 e s.m.i..

Per quanto non modificato dal presente atto resta fermo quanto stabilito dalla autorizzazione rilasciata con Determinazione n. C1577 del 08/7/2010 e s.m.i di cui il presente provvedimento ne rappresenta l'adeguamento. Pertanto, la Mad Spa e la H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) dovranno avere cura di conservarlo e presentarlo, su richiesta degli Enti, unitamente agli stessi provvedimenti richiamati.

Il presente provvedimento sarà notificato alla MAD S.r.l. e alla H.C.S. S.r.l. (Holding Civitavecchia Servizi S.r.l.) e sarà trasmesso alla Città Metropolitana di Roma Capitale, al Comune di Civitavecchia, all'ARPA Lazio Sezione provinciale di Roma, all'ISPRA Servizio Rifiuti presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione (ex artt. 29, 41 e 119 D.lgs. n. 104/2010), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni (ex art. 8 e ss. D.P.R. n. 1199/1971).

Il Direttore Regionale
Arch. Manuela Manetti

NUOVO A1. CONDIZIONI PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI

La Società dovrà gestire l'invaso nel rispetto di quanto di seguito riportato.

Categoria: discarica per rifiuti non pericolosi

Capacità totale: 288.000 m³

Quantità di rifiuti smaltibili: 244.800 tonnellate circa.

La società potrà accettare presso l'invaso in questione i rifiuti non pericolosi di cui alla tabella seguente:

Codice	Descrizione
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
02 06 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 04	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
03 01 01	Scarti di corteccia e sughero
03 03 01	Scarti di corteccia e legno
03 03 07	Scarti dalla separazione meccanica nella produzione di polpa da rifiuti di carta e cartone
03 03 08	Scarti dalla selezione di carta e cartone destinati ad essere riciclati
15 01 05	Imballaggi in materiali compositi
15 01 06	Imballaggi in materiali misti
15 02 03	Assorbenti, materiali filtranti, stracci e indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 15 02 02
16 03 04	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 03
16 03 06	Rifiuti inorganici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
16 07 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti
19 08 01	Vaglio
19 08 02	Rifiuti dall'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 12 12	Altri rifiuti compresi materiali misti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11

(**) da utilizzare solo nei limiti riportati dall'art. 6 comma 1 lettera o) del D.Lgs. 36/2003, ovvero, ad esclusivo uso di materiale di ingegneria, e, nel caso in questione, per la salvaguardia e protezione dei manti in P.E.A.D. impermeabilizzati e costituenti la barriera sigillante di fondo.

La società, nel rispetto del Piano Rifiuti vigente, dovrà ricevere in discarica prevalentemente i rifiuti provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO Roma (effettuato nel pieno rispetto di quanto indicato nella circolare MATTM prot. n. 42448/GAB del 06/08/2013 dal titolo "Termine di efficacia della circolare del Ministero dell'Ambiente U.prot.GAB-2009-0014963 del 30/06/2009").

I restanti rifiuti non pericolosi, non provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti dall'ATO Roma, dovranno essere limitati al massimo del

10% della capacità totale, purché provenienti, secondo il principio di prossimità, prevalentemente da impianti localizzati all'interno del territorio provinciale o che dimostrino che non vi siano impianti idonei, in termini di distanza, più vicini rispetto a quello in questione.

Le attività di conferimento dei rifiuti provenienti dallo scarto e/o dai residui del trattamento dei rifiuti urbani dell'ATO Roma, dovrà essere in ogni caso, considerata attività principale, evasa la quale, il gestore potrà ricevere gli altri rifiuti speciali autorizzati. In nessun caso, le attività di conferimento degli altri rifiuti speciali autorizzati, dovranno interferire negativamente sul servizio svolto.

I fanghi potranno essere conferiti in discarica se resi stabilizzati e palabili ed esclusivamente se preliminarmente trattati mediante processi idonei a ridurre in modo consistente il contenuto di sostanze organiche.

Lo smaltimento dei rifiuti di cui sopra, dovrà avvenire nel rispetto di quanto riportato, relativamente alle discariche per rifiuti non pericolosi, nel D.M. 27/09/2010 – “*Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica – Abrogazione del D.M. 3 agosto 2005*”.

La società potrà accettare i rifiuti di cui sopra ove risultino conformi ai criteri di ammissibilità per la categoria di discarica in questione a quanto stabilito nel decreto 27 settembre 2010.

Operazioni di gestione autorizzate per la gestione della discarica:

D1 (allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/06) – Deposito sul o nel suolo;

Prescrizioni

Per il rispetto delle condizioni di cui al presente Titolo, la Società dovrà, in particolare:

58. sottoporre a verifica gli strumenti di pesatura funzionali alla presa in carico dei rifiuti sul registro di cui all'art. 190 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., nel rispetto di quanto richiamato, in materia, dal D.M. 28 marzo 2008, n. 182;

59. accettare ogni singola partita di rifiuti previo espletamento delle procedure di omologa necessarie ad identificare la tipologia e le caratteristiche dei rifiuti nonché previa verifica della idoneità del processo produttivo interno a trattare gli stessi;

60. richiedere, qualora il CER non pericoloso attribuito al rifiuto presenti nell'elenco dei rifiuti di cui all'allegato alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., una corrispondente voce a specchio, certificazione analitica rilasciata da laboratori certificati UNI CEI EN ISO o equivalenti nel rispetto della decisione 2014/955/UE e il Regolamento (UE) n. 1357/2014 che disciplinano la classificazione dei rifiuti in relazione al loro contenuto di sostanze pericolose pertinenti che, se presenti in determinate concentrazioni, determinano l'attribuzione ai rifiuti stessi di una o più caratteristiche di pericolo di cui all'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

61. prima dell'inizio dello scarico, procedere al prelievo di apposito campione per verificare le caratteristiche del carico (colore, odore, consistenza etc.) e, in caso si presentino anomalie rispetto all'omologa effettuata, respingere il conferimento. Dell'accaduto dovrà esserne data comunicazione alla Città Metropolitana di Roma Capitale ed all'ARPA Lazio;

62. eseguire le operazioni di scarico avendo cura di limitare la diffusione di odori molesti ed evitare qualunque sversamento dei rifiuti nell'ambiente circostante; qualora dovesse

verificarsi un simile evento la Società dovrà provvedere immediatamente alla delimitazione dell'area attraverso appositi presidi e, successivamente, alla rimozione dei rifiuti e alla pulizia dell'area interessata;

63. garantire la pulizia delle aree di movimentazione e transito dei rifiuti al termine della lavorazione giornaliera;

64. acquisire preventivamente il nullaosta di questa Autorità competente, per l'avvio di ulteriori attività presso l'impianto ai sensi dell'art. 214, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

65. effettuare con cadenza mensile la comunicazione di cui alla lettera g, comma 3, art. 11 del D.Lgs. 36/2003;

66. acquisire le verifiche analitiche, da parte del detentore, della conformità dei rifiuti speciali ai criteri di ammissibilità di cui all'art. 7 comma 5 del D.Lgs. 36/2003 per ciascun lotto conferito in occasione:

a. del primo conferimento e successivamente con cadenza annuale;

b. ogni qualvolta intervengono modifiche sostanziali del processo di produzione tali da variare il tipo e le caratteristiche del rifiuto stesso.

67. conservare i campioni prelevati presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo per un periodo di tre mesi. Restano in ogni caso fermi gli obblighi del gestore richiamati nell'art. 11 comma 3 del D.Lgs. 36/2003;

68. dotarsi, direttamente o tramite convenzione, di laboratori idonei per le specifiche determinazioni previste per la gestione dell'impianto;

69. dovrà essere verificata, con cadenza almeno semestrale, la stabilità dell'insieme terreno di fondazione – discarica con particolare riferimento alla stabilità dei pendii ai sensi del D.M.LL.PP. del 01/03/1988, come modificato dal D.M. 14/01/2008 Norme Tecniche delle Costruzioni, tenendo conto dei normali assestamenti dovuti alla degradazione dei rifiuti;

70. effettuare lo scarico dei rifiuti in modo da garantire la stabilità della massa di rifiuti e delle strutture collegate. I rifiuti dovranno essere depositati in strati compattati e sistemati in modo da evitare, lungo il fronte di avanzamento, pendenze superiori al 30%;

71. procedere nella coltivazione dei rifiuti per strati sovrapposti e compattati, di limitata ampiezza, in modo da favorire il recupero immediato della discarica. In ogni caso dovranno essere garantite pendenze tali da garantire il naturale deflusso delle acque meteoriche al di fuori dell'area destinata al conferimento dei rifiuti;

72. a fine giornata procedere alla copertura dei rifiuti con uno strato di materiale protettivo di idoneo spessore e caratteristiche;

73. prevedere apposite barriere al fine di prevenire il trasporto di materiali dal vento. Dovrà, inoltre, mantenere sempre attivi i dispositivi atti a ridurre al massimo la dispersione di polveri sia in fase di transito degli automezzi che in fase di scarico;

74. qualora necessario ed in ogni caso con cadenza trimestrale, effettuare adeguate operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

75. assicurare che il personale addetto alle operazioni di smaltimento sia formato tecnicamente e professionalmente in relazione ai rischi da esposizione agli agenti specifici in funzione del tipo dei rifiuti smaltiti. In ogni caso il personale dovrà utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale in funzione del rischio valutato;

76. garantire che la viabilità interna della discarica renda agevole l'accesso a tutti i punti di monitoraggio dell'impianto, in ogni periodo dell'anno;

77. nell'ambito della discarica è vietata ogni forma di cernita manuale;

78. tenere, relativamente alle operazioni di recupero, uno specifico registro di carico e scarico;

79. il flusso in uscita dalle operazioni di recupero potrà essere qualificato come materia prima seconda solo ove risponda ai criteri di cui all'art. 181 bis del D.Lgs. n. 152/06; diversamente, dovrà essere gestito come rifiuto e trasportato presso impianti di recupero autorizzati;

Ferme restando le prescrizioni sopra richiamate, in quanto compatibili, i rifiuti sottoposti a regolamentazione da specifiche normative dovranno essere gestiti nel rispetto delle stesse e delle relative normative tecniche di riferimento. La Società, per quanto sopra non riportato, dovrà, in ogni caso, operare nel pieno rispetto della normativa ambientale ed igienico - sanitaria vigente.